

l'uno di cui al citato contratto di frazionamento 16 maggio 1952, di mano in mano che dai singoli acollatari delle quote sterse sarà stato provveduto alla totale estinzione del loro complessivo debito nei confronti dell'Istituto in relazione ai contratti menzionati al precedente punto 1°);

3°)- a consentire che il Conservatore dei Registri immobiliari di Roma provveda, senza alcuna sua responsabilità, alla cancellazione delle ipoteche iscritte, rispettivamente, il 23 gennaio 1952 al n° 3346 del reg. d'ord. e n° 443 del reg. part. e il 22 maggio 1952 al n° 20533 del reg. d'ord. e n° 2582 del reg. part. tuttora da annotarsi di frazionamento; nonché all'annotamento di inefficacia delle trascrizioni del 23 gennaio 1952 n° 3347 del reg. d'ord. e n° 2413 del reg. part. e del 22 maggio 1952 n° 20534 del reg. d'ord. e n° 14375 del reg. part., il tutto limitatamente alle porzioni di immobile, a liberazione delle quali sia stato effettuato il totale rimborso di quote dei mutui, ai sensi dei precedenti punti 1°) e 2°), ferme restando, dette ipoteche e trascrizioni, sulle altre unità immobiliari; a tal fine il Direttore generale viene pienamente autorizzato ad